



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

PROT. N. 2629/S.E.

Avellino, 4 gennaio 2018

**Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia**

LORO SEDI

e, p.c.: **Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di:**

AVELLINO

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 – **Operazioni di voto degli elettori non deambulanti.** –

^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, la legge 15.1.1991, n. 15, consente agli elettori non deambulanti di votare presso sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche **previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di apposita attestazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., salvo il caso in cui sulla tessera elettorale medesima non risulti stata già apposta, a cura del Comune ed a seguito di richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito (AVD) di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del DPR 30.3.1957, n. 361, come aggiunto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 5.2.2003, n. 17.**

La legge 5.2.1992, n. 104, poi, all'art. 29, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, le Amministrazioni comunali organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori handicappati e che le Aziende Sanitarie Locali, fin dal terzo giorno antecedente quello delle elezioni, debbono assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della certificazione attestante la menomazione fisica.

Lo stesso art. 29 della suddetta legge 104/92 prevede anche che un accompagnatore di fiducia segua in cabina i cittadini handicappati ed impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto.

Al riguardo si precisa che devono intendersi "elettori portatori di handicap" anche le persone con handicap di natura psichica, allorchè la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.



## *Prefettura di Avellino*

### *Ufficio territoriale del Governo*

Nel richiamare le precedenti direttive diramate sull'argomento, si ritiene opportuno raccomandare che codeste Amministrazioni comunali abbiano cura di individuare, nell'ambito del proprio territorio, una o più sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche nelle quali potranno votare gli elettori non deambulanti. Qualora non sia stato possibile trovare sedi prive di barriere architettoniche i Sindaci e Commissari in indirizzo individueranno una o più sezioni che, a mezzo di apposite strutture, rendano agevole l'accesso degli elettori mediante sedia a ruote.

Dette sezioni dovranno, ovviamente, essere arredate in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere agevolmente i manifesti recanti le liste e le candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente o di rappresentante di seggio nonché di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

In tali uffici elettorali di sezione, dunque, dovranno essere installate una o più cabine che consentano l'agevole accesso dell'elettore non deambulante e che all'interno siano dotate di un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra.

In alternativa dovrà predisporci un tavolo addossato ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio elettorale e del tramezzo, munito di ripari che stiano a garantire l'assoluta segretezza delle operazioni di voto da parte dell'elettore non deambulante.

Al riguardo, si richiama l'art. 42, quinto comma, del succitato D.P.R. n. 361/57 **in base al quale ogni sala dell'elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.**

E' appena il caso di aggiungere che l'ubicazione delle sezioni elettorali come sopra strutturate dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio *on-line* del Comune e, in formato cartaceo, negli altri luoghi pubblici.

**Le SS.LL. avranno, inoltre, cura di organizzare, ai sensi del citato articolo 29 della legge 104/92, un efficiente servizio di trasporto pubblico, adeguatamente pubblicizzato, al fine di rendere agevole agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.**

Si prega, infine, di richiamare l'attenzione dei sigg. Presidenti di seggio, oltre su quanto sopra esposto, anche sulla circostanza che l'accompagnatore di cui all'articolo 29 della surrichiamata legge 104/92, che può esercitare tale funzione soltanto una volta, deve risultare iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del DPR 361/1957, come modificato dall'articolo unico della citata legge 5.2.2003, n. 17 e che ai sensi dell'articolo 8 della legge 4.8.1993, n. 277, può essere accertata l'incapacità di deambulare anche mediante l'esibizione di copia autentica della patente di guida speciale.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Non sembra, inoltre, superfluo rammentare che i Presidenti dei seggi, nei quali si presentassero a votare elettori non deambulanti, prima di consegnare loro le schede, dovranno accertarsi che, al fine di poter fruire del voto assistito, i medesimi, nel caso in cui sulla propria tessera elettorale personale non risulti apposta l'annotazione prevista dall'ultimo comma del citato articolo 55 del DPR 361/1957, siano in possesso – oltre che della tessera elettorale stessa – di un'attestazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, rilasciata anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

p. Il Prefetto  
Il Vice Prefetto Vicario  
(D'Agostino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D'Agostino', written over the typed name.